



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 79	di data 16/08/22

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DI VIA DEL MALGAR A MEANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. IMPORTO EURO 240.000,00.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati sulla strada di collegamento tra gli abitati di Meano e Gardolo si osservava la presenza di alcuni ammassi rocciosi instabili presenti sul versante a monte di via del Malgar sulla destra orografica del Rio Carpinè; più precisamente nella parte superiore non è presente alcuna protezione della zona medio apicale del versante roccioso nonostante la presenza di diffusi affioramenti rocciosi ed il versante presenti condizioni di instabilità riconducibili a fenomeni di crollo di porzioni lapidee delle pareti rocciose, crollo di sassi da muretti a secco e fenomeni erosivi della copertura sciolta ad opera delle acque di ruscellamento concentrato lungo linee d'impluvio;

richiamato il contratto per scambio di corrispondenza di data 27.10.2021 ns. prot. 282774, con il quale il Servizio Gestione strade e parchi affidava la progettazione esecutiva della messa in sicurezza del versante a monte di via del Malgar a Meano, verso il compenso di euro 7.556,53 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

dato atto che in data 11 marzo 2022 è stato condotto un sopralluogo con i tecnici del Servizio Geologico e prevenzione rischi e CUE della Provincia autonoma di Trento al fine di valutare i possibili interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza; il sopralluogo ha permesso di confermare quanto rilevato e proposto dal professionista incaricato della progettazione della messa in sicurezza; con nota 21.04.2022 ns. prot. 109430 d.d. 21.04.2022 il Servizio geologico della P.A.T. ha trasmesso l'esito del sopralluogo del 11.03.2022 ritenendo proporzionali e adatti gli interventi proposti indicando la necessità di intervenire nel breve-medio periodo;

richiamati:

- il contratto per scambio di corrispondenza di data 21.07.2022 ns. prot. 204188, con cui il Servizio Gestione strade e parchi ha affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell'intervento, verso il compenso di euro 3.436,27 (oneri previdenziali inclusi - non soggetto ad I.V.A. art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.);
- la nota 08.07.2022 ns. prot. 192424 con cui il Servizio Gestione strade e parchi ha richiesto al Servizio Prevenzione Rischi e CUE della P.A.T. che l'intervento in oggetto venga inserito e finanziato nel Piano generale di previsione e prevenzione della provincia;

dato atto che l'area oggetto degli interventi è identificata dalle pp. ff. 3545/2, 3539, 3537, 3536/4, 3536/1 e 3528/2 C.C. Meano, di proprietà privata a carico delle quali è prevista

pagina 1/5

l'occupazione temporanea e l'asservimento a titolo gratuito per il posizionamento di reti metalliche e per le opere di imbrigliamento;

ritenuto che, sebbene il presente intervento di messa in sicurezza non rientri ad oggi nel piano generale di previsione e protezione, si possa richiamare quale presupposto per l'esecuzione dell'intervento da parte dell'amministrazione comunale l'art. 13 della L.p. 01.07.2011 n. 9 che dispone:

- al comma 8: "Quando i soggetti tenuti a realizzare le opere di prevenzione previste da questo articolo o a garantire la loro manutenzione non sono in grado di provvedervi, in ragione dell'estensione, della complessità tecnica o organizzativa oppure dell'onerosità dell'intervento, vi provvede, su richiesta, la Provincia con onere finanziario a carico del bilancio provinciale. In questo caso la Provincia assume le determinazioni in ordine alla spettanza dell'obbligo di manutenzione delle opere, in relazione alla complessità della manutenzione della stessa";

- al comma 2: "La Provincia e i comuni, singolarmente o associati mediante le comunità, possono realizzare, con onere a loro carico, le opere classificate dal piano generale delle opere di prevenzione come opera d'interesse provinciale e rispettivamente come opere d'interesse locale a carattere comunale o sovracomunale nonché provvedere alla loro manutenzione, previo accordo con i proprietari dei beni che hanno dato origine al pericolo. In mancanza dell'accordo la Provincia, i comuni e le comunità possono provvedere alla realizzazione delle opere, previa diffida ai suddetti soggetti.";

viste le dichiarazioni allegate alla nota 01.08.2022 prot. 214401 rilasciate dai proprietari delle aree sopra citate che consentono al Comune di Trento l'occupazione temporanea a titolo gratuito per la realizzazione dei lavori nonché la costituzione a titolo gratuito della servitù delle aree su cui verranno posizionate le opere;

considerato che allo scopo è stata predisposta la perizia di spesa di data 30.07.2022 ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per un importo complessivo di euro 240,000,00 come di seguito suddiviso:

LAVORI

a Lavori	euro	187.851,35
b Oneri della sicurezza	euro	2.350,79
c Oneri della sicurezza COVID	euro	810,55
d Totale lavori	euro	191.012,69
Somme a disposizione		
e Imprevisti	euro	5.708,62
f I.V.A. 22% su d+e	euro	43.278,69
g Totale somme a disposizione	euro	48.987,31
Totale perizia (d+g)	euro	240.000,00

atteso che le spese medesime saranno eseguite in economia per cottimi, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva, dall'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e tenuto conto delle modalità semplificate di affidamento di cui alla l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m., stipulando il relativo contratto mediante scrittura privata;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla perizia di spesa che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020 e s.m. prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso".

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi

mediante il sistema del massimo ribasso di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

dato atto inoltre che il Servizio ha attestato l'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

rilevato che lo scrivente servizio ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% della categoria prevalente in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

pagina 3/5

- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- i Decreti sindacali di data 30.12.2020 prot. n. 306228 e prot. n. 306181 con i quali sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria dello scrivente Servizio Gestione strade e parchi d.d. 01.08.2022 prot. 214401 e la nota integrativa d.d. 09.08.2022;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa "Messa in sicurezza del versante a monte di via del Malgar a Meano", datata 30.07.2022, redatta ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che espone una spesa di euro 240.000,00 (i.v.a. 22% compresa) costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n 1, che forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di dare atto che l'esecuzione dei lavori di cui alla citata perizia di spesa avverrà in economia per cottimi secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva, dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., tenuto conto delle modalità semplificate di affidamento di cui alla l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. , con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso, stipulando il relativo contratto mediante scrittura privata, dando mandato alla Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi dell'esecuzione del presente atto;
3. di dar conto per quanto riguarda il subappalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% della categoria prevalente in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
4. di procedere mediante asservimento ai sensi della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m. dell'area interessata dall'opera, come da elaborato Tav. 1 Planimetria;
5. di autorizzare la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali all'avvio delle procedure per l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni, ai sensi della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m.;
6. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione del relativo contratto, dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
7. di indicare la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
9. di impegnare la somma di euro 240.000,00 (iva compresa) e di imputare la spesa come

indicato nel prospetto dati finanziari con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
10. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2022;
11. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D65F22000950004.

Allegati in formato elettronico
ALLEGATO 1 - ELENCO ELABORATI

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 16/08/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 79

di data 16/08/22

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DI VIA DEL MALGAR A MEANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. IMPORTO EURO 240.000,00.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	11012.02.07177	U.2.02.01.09.014	2702		147922	140.000,0 0	20076"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2020	107895 (9666054)
U		2022	11012.02.07177	U.2.02.01.09.014	2702		147922	100.000,0 0	50000"MEZZI PROPRI	107988 (9671912)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 18 agosto 2022

pagina 1/2

